NUOVO ASSETTO RETRIBUTIVO-FUNZIONALE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Art. 62

Rimborsi alle gestioni previdenziali

Le spese sostenute dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti dello Stato, al netto delle somme trattenute e recuperate ai sensi del quarto comma del precedente art. 55 per la riliquidazione delle indennita' di buonuscita a norma dell'art. 54, saranno rimborsate dallo Stato con inizio dall'anno 1980, sulla base delle effettive prestazioni erogate. Quelle sostenute dalle altre gestioni previdenziali, sempre al netto delle somme trattenute e recuperate ai sensi del quarto comma del precedente art. 55 saranno rimborsate, con decorrenza dall'anno 1980, dalle aziende autonome interessate. Lo Stato provvedera' a corrispondere alle predette aziende le somme erogate dalle stesse gestioni previdenziali.

Versione in vigore dal 1 giugno 1979, non più in vigore dal 31 luglio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato
Estremi	Decreto-legge 29 maggio 1979, n. 163
Titolo	VII — Valutazione della tredicesima mensilità ai fini della indennità di buonuscita
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1979

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuovo-assetto-retributivo-funzionale-del-personale-civile-e-militare/art-62-rimborsi-alle-gestioni-previdenziali/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it